

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

LUGLIO/SETTEMBRE

2018

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE SCIENTIFICA

FILIPPO SARTORI, STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO,
FILIPPO ANNUNZIATA, SIDO BONFATTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE,
ALFONSO CASTIELLO D'ANTONIO, PAOLOEFISIO CORRIAS, FULVIO
CORTESE, MATTEO DE POLI, RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO
DOLMETTA, ALBERTO GALLARATI, UGO PATRONI GRIFFI, BRUNO
INZITARI, MARCO LAMANDINI, RAFFAELE LENER, PAOLA
LUCANTONI, ALBERTO LUPOI, DANIELE MAFFEIS, LUCA
MANDRIOLI, RAINER MASERA , ALESSANDRO MELCHIONDA,
ROBERTO NATOLI, ELISABETTA PIRAS, MADDALENA RABITTI,
GIUSEPPE SANTONI, MADDALENA SEMERARO, ANTONELLA
SCIARRONE ALIBRANDI, FRANCESCO TESAURO

DIREZIONE ESECUTIVA

ALBERTO GALLARATI, PAOLA LUCANTONI, LUCA MANDRIOLI,
ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, MADDALENA
SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

FRANCESCO ALBERTINI, FRANCESCO AUTELITANO, STEFANO DAPRÀ,
EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, MASSIMO MAZZOLA,
MANILA ORLANDO, CARLO MIGNONE, EDOARDO RULLI, STEFANIA
STANCA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Aspetti fiscali delle perdite su crediti

SOMMARIO: 1 - Tipologie di diritti creditorî; 2 - Concetti di svalutazione e di perdita. Le condizioni per operare l'una e l'altra; 3 - L'art. 106 e le svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, derivanti sia da cessione sia da processi valutativi; 4 - Le perdite concernenti i crediti verso terzi non clienti; 5 - Le svalutazioni dei crediti verso terzi non clienti; 6 – Sintesi.

1. Tipologie di diritti creditorî¹.

Occorre innanzitutto distinguere, nel caso degli istituti bancari, tra i crediti maturati verso la clientela “iscritti in bilancio a tale titolo” e i crediti imputati ad altre voci dello stato patrimoniale (quali ad esempio, i diritti iscritti nella categoria dei “crediti verso banche” o - ipotesi difficilmente riscontrabili o comunque meno frequenti nella prassi - nella voce concernente le “attività finanziarie valutate al fair value” o le “attività finanziarie disponibili per la vendita”).

I primi sono disciplinati dal comma 3 dell'art. 106 del d.p.r. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sul reddito, d'ora innanzi indicato come TUIR). Gli altri dal comma 1 dell'art. 106 e dal comma 5 dell'art. 101 del medesimo TUIR.

2. Concetti di svalutazione e di perdita. Le condizioni per operare l'una e l'altra.

Si premette brevemente che la svalutazione consiste in una riduzione del valore di un credito appostato in bilancio – e che rimane ivi iscritto, sia pure ridimensionato nell'importo - per effetto di mere valutazioni previsionali – fondate su indicatori ragionevolmente attendibili di solvibilità del debitore - circa il conseguimento, in futuro, di minori flussi di interessi o di entrate finanziarie rispetto agli importi precedentemente stimati ed attesi. La perdita è la cancellazione (totale

¹ Il presente scritto riproduce, con gli opportuni adattamenti, la relazione tenuta al convegno su “Gestione e valutazione degli NPL e linee guida della BCE”, organizzato dalla Rivista di dir. bancario a Milano, il 26-27 ottobre 2017 presso il Centro congressi Palazzo Stelline.

o parziale) del credito dall'attivo di bilancio per effetto di eventi obiettivi che ostano all'esercizio e al soddisfacimento del diritto al pagamento.

La perdita può derivare (i) dall'intervenuta estinzione o cancellazione della pretesa creditoria non ancora soddisfatta (è tale la perdita conseguente, ad esempio, a prescrizione) ovvero (ii) dalla cessione del diritto (ovvero dal trasferimento della titolarità del credito e dei relativi rischi ad un terzo).

Per quanto concerne le svalutazioni, in forza dello IAS 39, per le componenti patrimoniali stimate al costo ammortizzato – e i crediti sono tra queste - “se è probabile che un'un'impresa non sarà in grado di recuperare tutti gli ammontari dovuti (per sorte capitale ed interessi) secondo gli accordi contrattuali di finanziamento, credito o investimento posseduti sino a scadenza iscritti al costo ammortizzato, significa che si è verificata una perdita durevole di valore o una perdita da inesigibilità. L'importo della perdita è rappresentato dalla differenza tra il valore contabile dell'attività ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario (valore di realizzo)”.

Tra i fatti indicativi di una probabile diminuzione delle entrate liquide cui si ha diritto in forza delle clausole di un contratto, da cui sorge una posizione creditoria, sono annoverabili: significative difficoltà finanziarie del debitore; una violazione del contratto, quale la mancata corresponsione, nei termini concordati, di una o più rate di interessi o di capitale; il creditore, in conseguenza della scarsa liquidità del debitore, concede a quest'ultimo dilazioni o riduzioni di pagamento o altri vantaggi che, in una situazione normale, non avrebbe accordato; sussiste la probabilità che il debitore sia assoggettato a fallimento o sia sottoposto ad altre procedure di ristrutturazione finanziaria, non essendo in grado di assolvere correttamente le sue obbligazioni; i dati numerici relativi alla situazione economica nazionale o locale o del settore di mercato in cui opera il debitore indicano una contrazione dell'attività imprenditoriale o una caduta dei margini di redditività e, quindi, un peggioramento delle prospettive di recupero del credito.

Anche l'OIC 15 stabilisce che un credito debba essere svalutato nell'esercizio in cui si manifesta la probabilità di una durevole contrazione del suo valore.

Al fine di stimare l'entità della svalutazione, si devono vagliare attentamente le informazioni che lasciano presupporre l'eccessiva esposizione debitoria di un cliente o di un soggetto che deve delle somme all'impresa rispetto alla sua capacità di assolvimento degli impegni finanziari. Il processo di verifica riguardante il rischio che vengano frustrate le attese in merito ai flussi finanziari in entrata ha caratteristiche differenti a seconda della composizione della voce di bilancio dedicata ai crediti. L'analisi concernente l'esistenza di adeguati indicatori di perdite è compiuta per ogni singola partita creditoria, se l'impresa vanta diritti di pagamento nei confronti di un numero limitato di terzi. Se invece i crediti sono numerosi e, considerati individualmente, di importo non significativo, tale verifica può essere eseguita elaborando i dati concernenti il portafoglio globale.

I fatti che, secondo le indicazioni dell'OIC 15, sono segnalatori di una sovrastima della posta patrimoniale attiva in cui sono contabilizzati i crediti sono uguali a quelli citati nello IAS 39 (e sommariamente ricordati nel par. precedente).

3. L'art. 106 e le svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, derivanti sia da cessione sia da processi valutativi.

Il comma 3 dell'art. 106 richiama sia le "svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela" sia, indistintamente, le "perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso".

Il concetto di cessione a titolo oneroso abbraccia ogni cancellazione del credito dal bilancio per effetto del passaggio a terzi della titolarità del credito medesimo e dei rischi connessi, in conformità alle regole civilistiche, dietro il pagamento di un corrispettivo.

L'impresa, tuttavia, potrebbe essere costretta dalle circostanze concrete a trasferire un credito senza chiedere alcuna contropartita economica (o ottenendo una contropartita simbolica). Anche una simile operazione rientra nel novero delle cessioni a titolo oneroso. Ne sono escluse solo le alienazioni concluse senza compenso motivate da mere ragioni di arricchimento della parte ricevente.

Anche se l'opzione in favore dell'una o dell'altra delle due posizioni esegetiche di seguito descritte non ha conseguenze di particolare rilievo, posto che, come si vedrà, ex art. 106 o 101 del TUIR, per i soggetti che adottano le regole IAS (ma ora anche per le imprese che

applicano i principi contabili nazionali) vi è comunque una derivazione rafforzata delle poste fiscali attive e passive dalle valutazioni di bilancio, ci si chiede, per opportune ragioni di chiarezza, se la seconda locuzione (riguardante i minusvalori da atto realizzativo) abbracci solo le relazioni creditorie verso la clientela o attenga genericamente a tutte le posizioni di credito acquisite da una banca.

Se fosse corretta questa seconda alternativa, le perdite da cessione sarebbero disciplinate dall'art. 106 per tutti i crediti. L'art. 101 regolerebbe, pertanto, solo le diminuzioni di consistenza determinate da mere valutazioni previsionali, che interessano i crediti diversi da quelli vantati da un ente bancario verso la clientela. Per queste diminuzioni patrimoniali occorrerebbe rispettare il requisito della certezza e precisione imposto dall'art. 101 del TUIR.

Si potrebbe ritenere che il secondo periodo sia complementare al primo, poiché in esso si sviluppa e si completa la previsione normativa riguardante la disciplina fiscale dei crediti vantati verso la clientela, i cui elementi di partenza sono tratteggiati nel primo periodo.

Tuttavia, la formulazione letterale del precetto non sembra lasciare spazio a questa interpretazione.

L'espressione lessicale "le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela" è certamente idonea, nella sua latitudine, a comprendere tutte le ipotesi di diminuzione di valore che colpiscono le componenti della categoria patrimoniale in esame.

In particolare, con il termine "perdite", cui accenna la norma, si indicano un insieme di eventi di portata assai ampia, che include anche le passività cagionate da operazioni di trasferimento verso il pagamento di un corrispettivo.

Ne consegue che la locuzione "perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso", usata nel secondo segmento della norma, concerne i disavanzi originati dagli atti di disponibilità (dietro compenso) relativi tanto ai crediti verso i clienti quanto agli altri crediti. Altrimenti la norma sarebbe un'inutile ripetizione della prima.

La ragione per la quale i differenziali negativi scaturenti dagli atti di disposizione (di qualunque rapporto creditorio) sono menzionati separatamente dalle altre passività risiede nel fatto che solo queste ultime (quelle non dipendenti da cessione) sono computate al netto di eventuali rivalutazioni o riprese di valore eseguite sui crediti appartenenti alla stessa categoria.

Per le perdite da cessione, non è prevista la compensazione con eventuali rivalutazioni concernenti i crediti della stessa natura iscritti in bilancio. Esse, quindi, concorrono integralmente, con segno negativo, alla formazione del reddito, nell'esercizio in cui sono conseguite.

La determinazione al netto dei recuperi di valore è obbligatorio tanto se i risultati passivi emergono distintamente con riguardo alle singole posizioni creditorie, quanto se sono determinati per l'intera massa dei crediti iscritti in un gruppo omogeneo.

Nel primo caso si compensano le svalutazioni e le rivalutazioni relative alle singole partite creditorie (purché tutte appartenenti alla stessa categoria); nel secondo, gli incrementi e i decrementi riguardanti la medesima classe di rapporti creditorie.

3.1 - La norma non precisa se ad essere defalcate sono solo le rettifiche in aumento del valore dei crediti che hanno luogo nell'esercizio in cui si conseguono le passività, o anche quelle occorse in precedenti esercizi.

Se si opta per la prima alternativa, l'eventuale eccedenza positiva delle rivalutazioni rispetto alle perdite o ai decrementi valoriali sarebbe immediatamente tassabile nell'esercizio di conseguimento.

Questa è l'opinione accolta dall'Agenzia delle entrate nella circ.

Se è vera la seconda ipotesi, invece, le riprese di ammontare sovrastante l'importo delle variazioni negative non concorrono autonomamente e immediatamente alla formazione dell'imponibile fiscale; il loro coinvolgimento nel processo determinativo del reddito è rimandato a quando si operano delle nuove svalutazioni (o si manifestano perdite non da cessione), poiché fungono da poste rettificative di tali ulteriori svalutazioni (anche se avvengono in esercizi posteriori), essendo computate in diminuzione del loro importo.

E' bene precisare che il problema in esame concerne solo le rettifiche in aumento apportate in sede di valutazione dei crediti, non quelle compiute al momento del loro realizzo. Queste ultime – originate da un incasso superiore alle aspettative – sono una posta attiva immediatamente tassabile.

Interpretata nel primo modo, la norma di cui si discorre sarebbe sostanzialmente superflua. Lo IAS 39 impone di rilevare a conto economico gli incrementi di valore. Essi, di conseguenza, per loro natura, vanno già a contrapporsi contabilmente ai decrementi, determinando, rispetto a questi ultimi, una variazione di segno opposto

del risultato d'esercizio. Questa elisione tra mutamenti positivi e negativi riverbera i suoi effetti anche in ambito fiscale, per effetto del principio della c.d. derivazione rafforzata delle poste reddituali tributarie da quelle civilistiche.

Se si vuole dare un senso non pleonastico alla disposizione in questione, bisognerebbe concludere che, in forza di essa, qualora l'ammontare delle rivalutazioni – eseguite anche in esercizi anteriori - superi la consistenza delle rettifiche in diminuzione del valore dei crediti, la differenza positiva, non va ad incrementare immediatamente il risultato imponibile d'esercizio.

Tale differenza, per il principio della correlazione tra componenti attivi e negativi di reddito, dovrebbe assumere rilevanza, dal punto di vista fiscale, in caso di ulteriori perdite o svalutazioni, dovendo essere usata in compensazione di quelle poste negative, fino a loro concorrenza.

3.2 - Laddove, poi, il credito sia coperto da una garanzia, la svalutazione o la perdita deve riguardare solo la parte (potenzialmente o sicuramente) non esigibile, che eccede l'importo oggetto dello strumento di tutela. Invero, per la porzione che beneficia della protezione contro l'inadempimento del debitore, l'inosservanza, da parte di costui, degli obblighi di restituzione non nuoce alle ragioni del creditore, il cui diritto può essere soddisfatto con mezzi alternativi e, quindi, non dovrebbe essere cancellato dal bilancio.

Poiché, ai sensi dell'art. 83 del Tuir, la determinazione delle poste reddituali dipende dalle valutazioni civilistiche (sotto il profilo della qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio delle operazioni e dei fatti aziendali), in caso di mancata cancellazione del credito in bilancio - in quanto il diritto di pagamento può essere appagato con efficaci mezzi sostitutivi del diretto adempimento del debitore - nessuna variazione è apportabile ai fini fiscali.

Peraltro, in alternativa, contabilmente si potrebbe operare la cancellazione del credito verso il debitore originario e l'iscrizione di un nuovo credito verso il garante.

4. Le perdite concernenti i crediti verso terzi non clienti.

Nel caso dei crediti vantati verso soggetti diversi dai clienti (es. crediti verso altre banche), le perdite (causate dal venir meno del diritto

al pagamento per alienazione o per altre ragioni), ex art. 101, comma 5, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (sono strumenti utili a delineare un quadro di certezza, tra gli altri: i verbali di pignoramento negativo; la relazione di un professionista che attesta l'irrecuperabilità del credito; l'accertata irreperibilità del debitore) e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale.

L'insolvenza del debitore si considera indubitabilmente acclarata dal giorno di apertura della procedura concorsuale.

Ancora, ai sensi dell'art. 101, comma 5, gli elementi certi e precisi sussistono indiscutibilmente quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Il credito viene classificato di modesta entità, quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del d.l. n. 185/2008, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

A mente del predetto art. 27, "si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."

Le caratteristiche della certezza e della precisione sono ravvisabili, inoltre, quando (i) il diritto alla riscossione del credito è prescritto e (ii) in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

In forza del comma 5 bis dell'art. 101, per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali, la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga, in ipotesi, in un periodo di imposta successivo a quello in cui si raggiunge (fiscalmente) la sicurezza dell'incapacità del debitore di adempiere (ovvero quando il debitore stesso è sottoposto a procedura concorsuale), sempreché l'imputazione non avvenga in un esercizio diverso da quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Dunque, anche per le perdite relative ai crediti vantati dalle banche verso soggetti diversi dai clienti, vi è una generale dipendenza dei criteri

di deducibilità fiscale da quelli civilistici, posto che dette perdite rilevano fiscalmente quando sono appostate in bilancio.

In particolare, quando il debitore fallisce o subisce l'applicazione di altra procedura concorsuale, il credito si considera perduto, ai fini fiscali, dalla data in cui prende avvio la procedura fino alla data in cui il suo importo è depennato dal bilancio, nel rispetto delle regole di cancellazione civilistiche (ammesso che i due eventi avvengano in periodi diversi).

5. Le svalutazioni dei crediti verso terzi non definibili clienti.

Ci si chiede se siano ammesse fiscalmente anche le svalutazioni, operate in bilancio, relativamente a relazioni creditorie intercorrenti con soggetti che non rientrano nel novero dei clienti.

Da un canto, l'art. 106, comma 1 stabilisce, con riferimento ai crediti scaturenti dalla cessione di beni e servizi inclusi tra quelli elencati nell'art. 85 del TUIR (sono, in sostanza, i "crediti commerciali", connessi con la collocazione sul mercato di beni e i servizi alla cui produzione e vendita è diretta l'attività caratteristica dell'impresa e con l'alienazione degli strumenti finanziari iscritti nel c.d. "attivo circolante"), che le svalutazioni sono ammesse, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, nei limiti dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Nel computo del limite si tiene conto anche degli accantonamenti per rischi su crediti.

La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti raggiunge il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Posto che per le società bancarie i crediti derivanti da operazioni con la clientela – ovvero le operazioni rientranti nello svolgimento dell'attività caratteristica - sono già disciplinati dall'art. 106 comma 3, il comma 1 del medesimo art. 106 potrebbe essere applicabile, per analogia, ai crediti emergenti in conseguenza di operazioni di cessione o di realizzo aventi ad oggetto strumenti finanziari iscritti tra le attività detenute per la negoziazione o valutate al fair value. I titoli rientranti in questi gruppi di componenti patrimoniali, invero, sono assimilabili a quelli iscritti nel c.d. "attivo circolante".

Altre svalutazioni dei crediti diversi da quelli acquisiti verso la clientela non sarebbero ammesse, non essendo espressamente previste.

5.1 - Tuttavia, come già accennato, lo IAS 39 e l'OIC 15 stabiliscono che i crediti devono essere svalutati, ogni qual volta sia probabile che un'impresa non sarà in grado di recuperare tutti gli ammontari dovuti (capitale ed interesse). In forza del principio di derivazione rafforzata delle componenti del reddito fiscale dalle risultanze di bilancio (stabilito dall'art. 83 del TUIR, a mente del quale per i soggetti che adottano gli IAS e i principi contabili nazionali valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del medesimo TUIR - tra cui anche l'art. 106 - i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili), le svalutazioni operate nel rispetto delle regole contabili dovrebbero avere piena valenza fiscale.

Nonostante, dunque, l'art. 106, comma 1, non ammetta svalutazioni diverse da quelle patite dai crediti di natura commerciale (ovvero relativi all'attività caratteristica), si potrebbe ritenere che, laddove venga operata, in ossequio ai principi contabili, una svalutazione in relazione a crediti diversi da quelli originati dall'attività propria dell'impresa - dal momento che le circostanze fanno ragionevolmente supporre che vi sarà una riduzione dei flussi finanziari attesi - questa valutazione negativa sia recepita anche in ambito tributario, posto che il diritto fiscale, come detto, si adegua pedissequamente, nella determinazione delle poste reddituali, alle rilevazioni di bilancio (sotto il profilo della classificazione e della tempistica).

Peraltro, l'art. 2, comma 2, del d.m. n. 48/2009 stabilisce che ai soggetti IAS si applicano le disposizioni del TUIR che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio.

In forza di questa norma, se il legislatore fiscale nell'art. 106 ha espressamente ammesso soltanto la svalutazione dei crediti di natura commerciale e, in particolare per le banche, la svalutazione dei crediti verso clienti (oltre, per analogia, alle perdite di valore patite dai crediti

derivanti dalla cessione di strumenti finanziari valutati al fair value e detenuti per la negoziazione), se ne deve arguire che l'ordinamento tributario non intende riconoscere altri abbattimenti di carattere previsionale del valore del portafoglio crediti.

Per di più, l'art. 2, terzo comma del predetto d.m. n. 48/2009 dispone che “per i soggetti IAS, i limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti”.

Per espressa previsione normativa, ad eccezione nel caso di prima iscrizione di qualunque pretesa creditoria, in cui, laddove emerga una differenza tra il dato quantitativo nominale e la valutazione al fair value dello strumento, tale differenza assume rilievo anche ai fini fiscali, la norma da ultimo citata conferma che i limiti alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti stabilite dai precetti del Testo unico prevalgono sulle eventuali regole Ias che siano difformi.

5.2 - Pertanto, quando, ai sensi dell'art. 101, comma 5, le perdite riguardanti i crediti diversi da quelli contemplati nell'art. 106, comma 3 (i crediti verso la clientela), sono dedotte nell'esercizio in cui sono apportate in bilancio, tali perdite, mentre civilisticamente rilevano al netto di eventuali svalutazioni eseguite cautelativamente sui diritti venuti meno in via definitiva, con riferimento alla determinazione dell'imponibile si assumono al lordo di quelle svalutazioni.

6 – Sintesi.

In conclusione per gli enti bancari:

- le svalutazioni e le perdite riferite ai crediti vantati verso la clientela sono deducibili fiscalmente, quando sono imputate a bilancio secondo i criteri contabili ex art. 106, comma 5, del TUIR;

- le svalutazioni relative ai crediti diversi da quelli maturati verso i clienti sono anch'esse deducibili fiscalmente, quando sono imputate a bilancio secondo i criteri contabili ex art. 83 del TUIR, se i crediti interessati dalla riduzione di valore sono emersi in conseguenza di operazioni rientranti nell'attività ordinaria della banca (pur non rivolta alla clientela) o di cessioni di elementi patrimoniali iscritti tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione o valutate al fair value. Per queste svalutazioni vigono, ai fini fiscali, i limiti dello 0,50% annuo e del 5% complessivo, sanciti dall'art. 106, comma 1;

- le perdite riferibili a crediti diversi da quelli vantati verso clienti sono deducibili quando sono imputate a bilancio secondo i principi contabili. Tuttavia possono essere dedotte anche prima dell'iscrizione a bilancio, se e quando (i) il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, (ii) il debito è estinto o (iii) il credito è di modesto importo e sono trascorsi sei mesi dalla data di scadenza.

6.1 - Si rammenta che, a mente dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle banche e degli altri enti finanziari le "rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo".

6.2 - La cessione di crediti è un'operazione esente Iva ed assoggettata ad imposta proporzionale di registro con aliquota dello 0.50%.

6.3 - L'amministrazione finanziaria può verificare se sussistono i requisiti per operare la svalutazione o la cancellazione del credito dal bilancio – laddove essa riverberi i propri effetti anche in ambito fiscale, essendo portata a riduzione della base imponibile - secondo i principi contabili nazionali o internazionali.